CAMERA DEI DEPUTATI N. 2502

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERUTTI, GIUSEPPE ALBERTINI, BARBALACE, BORGIA, BORGOGLIO, BOTTINI, BREDA, CALDORO, CAPRIA, FRANCESCO COLUCCI, CORTESE, CURCI, D'AMATO, DEL BASSO DE CARO, DEL BUE, FARIGU, FERRARINI, FILIPPINI, FINCATO, GARESIO, LABRIOLA, LA GANGA, LA GLORIA, LANDI, SALVATORE LAURICELLA, LUCARELLI, MARIANETTI, MASSARI, MASTRANTUONO, MUNDO, NENCINI, OLIVO, PIERMARTINI, POTÌ, RENZULLI, ROTIROTI, STORNELLO, SUSI, TEMPESTINI, TOGNOLI, TRAPPOLI, ALAIMO, ALESSI, ALTERIO, BERTOLI, CIMMINO, CULICCHIA, FUMAGALLI CARULLI, GARAVAGLIA, GELPI, GOTTARDO, ANGELO LA RUSSA, LATTANZIO, LATTERI, LUCCHESI, MARGUTTI, MASTRANZO, MAZZOLA, MELELEO, MENSORIO, PALADINI, POLIZIO, RICCIUTI, LUIGI RINALDI, RIVERA, ROJCH, ROSINI, SANZA, SAVIO, SCAVONE, TANCREDI, TEALDI, TORCHIO, URSO, ZOPPI, GHEZZI, LETTIERI, MARRI, PERINEI, PETROCELLI, STRADA, ENRICO TESTA, PANNELLA, CICCIOMESSERE, DALLA CHIESA, SBARBATI CARLETTI, SCARFAGNA, MARTUCCI, BIONDI, SGARBI, APUZZO, MATTIOLI, PECORARO SCANIO, PRATESI, OCCHIPINTI, FRONTINI, GIANMARCO MANCINI, POLI BORTONE, PARLATO, TRANTINO, ACCIARO, THALER AUSSERHOFER

—

Istituzione di un fondo per incentivare il riciclo ed il recupero dei materiali cartacei

Presentata il 1° aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è diretta ad incentivare l'uso della carta riciclata, proprio per ottimizzare e, quindi, ridurre al minimo il ricorso all'utilizzo di fibre e prodotti di origine vegetale con sensibili vantaggi per l'ecosistema complessivo.

Come risulta dalla relazione sullo stato dell'ambiente del 1989, « le stime attuali di recupero cartaceo sono pari a 2,1 milioni di tonnellate nel 1988, anche se la quantità contenuta nei rifiuti urbani ammonta a circa 4 milioni di tonnellate per anno ».

Le quote di recupero sono relative essenzialmente a realtà del nord e del centro Italia.

Un notevole incremento nelle quote di recupero sarà possibile solo con l'esten-

sione del territorio nel quale si effettua il servizio.

Ma per ottenere tale risultato, limitando al minimo lo spreco di risorse, l'unica strada appare quella di una nuova disciplina normativa che incentivi il riciclo della carta, anche se va sottolineata l'impossibilità materiale di recuperare tutti i materiali cartacei.

Si pensi a tutte le carte igienico-sanitarie, a quelle destinate ai libri, a quelle destinate alla lunga conservazione degli atti pubblici e privati, a carte speciali e a molte carte da involgere.

Ciò non significa, peraltro, che in Italia non debba essere attuata una politica rivolta ad incrementare la raccolta in modo da far sì che si raggiungano le percentuali di recupero degli altri Paesi europei.

Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende proprio incentivare l'uso di prodotti contenenti carta riciclata attraverso l'imposizione di un sovrapprezzo per l'utilizzo di materiale cartaceo non di risulta. Si vuole, in tal modo, promuovere l'uso crescente di prodotti con percentuali sempre maggiori di materie seconde (carta riciclata), al fine della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse materiali e del loro smaltimento, per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni materiali da parte del sistema produttivo e dei cittadini.

La proposta di legge, che vi invito ad approvare, consta di cinque articoli ed è diretta ad istituire un fondo presso il Ministero dell'ambiente precipuamente finalizzato ad incentivare il riciclo dei materiali cartacei, le cui modalità di funzionamento saranno precisate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente (articolo 1).

L'articolo 2 stabilisce che detto fondo sia, in particolare, finalizzato:

a) a sostenere la ricerca scientifica volta ad individuare la composizione qualitativa e quantitativa dei rifiuti urbani in relazione alle diverse zone del Paese e i nuovi processi di recupero delle scorie e dei fanghi derivanti dal processo di riciclo della carta, e la promozione culturale, soprattutto nell'ambito scolastico, del recupero, riciclo, risparmio ecologico, e della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

b) a promuovere iniziative, anche a livello culturale, a sostegno della diffusione del riciclo cartaceo nei settori in cui è sostenibile l'impiego di carta riciclata, prefissando i criteri di controllo;

c) a promuovere e incentivare la realizzazione di intese e accordi di programma tra gli enti locali e le categorie economiche finalizzate al risparmio, all'incremento di utilizzo del macero, al riciclo e al recupero dei materiali cartacei;

d) ad incentivare le modalità per il recupero della carta rifiuto da parte degli enti pubblici.

L'articolo 3 è finalizzato a stabilire le modalità per il recupero della carta rifiuto.

L'articolo 4 è diretto ad istituire un comitato per prefissare i criteri di controllo circa l'utilizzo della carta.

L'articolo 5 prevede che il fondo venga alimentato da un sovrapprezzo da applicare, nei settori editoriali, sulle cessioni di carta per l'editoria che non contengano almeno il 50 per cento di fibre secondarie. Detto sovrapprezzo sarà pari al 15 per cento del valore fatturato.

Si stabilisce, inoltre, che il sovrapprezzo relativo agli acquisti effettuati nel corso dell'anno solare sia dovuto in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Presso il Ministero dell'ambiente è istituito il fondo per il riciclo e il recupero dei materiali cartacei, cui affluisce il gettito di cui all'articolo 5.

2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente, stabilisce le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1 senza oneri a carico dello Stato.

ART. 2.

1. Il fondo di cui all'articolo 1 è finalizzato:

a) a sostenere la ricerca scientifica volta ad individuare la composizione qualitativa e quantitativa dei rifiuti urbani in relazione alle diverse zone del Paese e i nuovi processi di recupero delle scorie e dei fanghi derivanti dal processo di riciclo della carta, e la promozione culturale, soprattutto nell'ambito scolastico, del recupero, riciclo, risparmio ecologico, e della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

b) a promuovere iniziative, anche di carattere culturale, a sostegno della diffusione del riciclo cartaceo nei settori in cui è sostenibile l'impiego di carta riciclata, prefissando criteri di controllo;

c) a promuovere e incentivare la realizzazione di intese e accordi di programma tra gli enti locali e le categorie economiche finalizzate al risparmio, all'incremento di utilizzo del macero, al riciclo e al recupero dei materiali cartacei;

d) ad incentivare il recupero della carta rifiuto da parte degli enti pubblici.

ART. 3.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per il recupero della carta rifiuto da parte degli enti pubblici di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 2.

ART. 4.

1. Per le finalità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2, è costituito, con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, un comitato tecnico scientifico.

ART. 5.

1. Le cessioni di carta, che non contenga almeno il 50 per cento di fibre secondarie, effettuate nei confronti degli editori per la produzione di libri tascabili, volumi di edizioni economiche, testi scolastici, periodici stampati su carte non patinate e giornali, sono soggette ad un sovrapprezzo del 15 per cento del valore fatturato, versato dall'acquirente al fondo di cui all'articolo 1 con le modalità determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2. Il sovrapprezzo relativo agli acquisti effettuati nel corso dell'anno solare è dovuto in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

2. Il fornitore di carta italiano o estero allega alle fatture rilasciate una dichiarazione da cui si rilevi la percentuale di carta da macero utilizzata.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2502
Lire 500